Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CEE) N. 2123/89 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1989 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

(GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pagina	data
Regolamento (CEE) n. 1786/90 della Commissione del 28 giugno 1990	L 163	54	29. 6. 1990
Regolamento (CEE) n. 3787/90 della Commissione del 19 dicembre 1990	L 364	26	28. 12. 1990
Regolamento (CE) n. 3236/94 della Commissione del 21 dicembre 1994	L 338	18	28. 12. 1994
Regolamento (CE) n. 1448/95 della Commissione del 26 giugno 1995	L 143	47	27. 6. 1995
Regolamento (CE) n. 426/96 della Commissione dell'8 marzo 1996	L 60	3	9. 3. 1996
Regolamento (CE) n. 532/96 della Commissione del 27 marzo 1996	L 78	14	28. 3. 1996
Regolamento (CE) n. 1285/98 della Commissione del 22 giugno 1998	L 178	5	23. 6. 1998

REGOLAMENTO (CEE) N. 2123/89 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1989
che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che, secondo l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi;

considerando che per l'applicazione di questa disposizione è necessario stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi; che, per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, è d'uopo prendere in considerazione tanto le quotazioni determinate direttamente sui mercati o nei macelli quanto le quotazioni determinate nei centri di quotazione, il cui insieme costituisce per ciascun Stato membro un mercato rappresentativo;

considerando che in Germania, in Danimarca, in Francia, in Grecia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito i prezzi pagati dai macelli pubblici e privati sono rilevati da uno o più centri di quotazione per le varie regioni; che in Italia, nel Lussemburgo ed in Irlanda i prezzi vengono direttamente rilevati sui luoghi di vendita di maggiore importanza, mentre in Belgio e in Spagna le quotazioni sono determinate in base ad una media tra le quotazioni rilevate sui mercati e nei macelli da una parte, e nei centri di quotazione dall'altra;

considerando che l'elenco stabilito dal presente regolamento è destinato a sostituire quello stabilito dal regolamento (CEE) n. 43/81 del Consiglio, del 1º gennaio 1981, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3553/88 ([4]);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

([1]) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
([2]) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
([3]) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 15.
([4]) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 4.

2123/89

Articolo 1

I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono costituiti dai mercati indicati nell'allegato.

Articolo 2

I richiami al regolamento (CEE) n. 43/81 si intendono riferiti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1989.

ALLEGATO | 3236/94

Elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

1. Il centro di quotazione seguente:	Bruxelles	532/96
2. Il centro di quotazione seguente:	København	3236/94
3. L'insieme dei centri di quotazione seguenti:	Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trier, Frankfurt-am-Main, Stuttgart, Nürnberg, München, Schwerin, Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Dresden	
4. L'insieme dei centri di quotazione seguenti:	Ebro (Zaragoza), Mercolleida (Lleida), Campillos (Málaga), Segovia, Segura (Murcia), Silleda (Pontevedra)	1285/98
e l'insieme dei mercati seguenti:	Alhama (Murcia), Barcelona, Binefar (Huesca), Burgos, Calamocha (Teruel), Mollerussa (Lleida), Pamplona, Porriño (Pontevedra), Segovia, Sierra de Yeguas (Málaga), Valdepeñas (Ciudad Real)	
5. L'insieme dei centri di quotazione seguenti:	Rennes, Nantes, Metz, Lyon e Toulouse	426/96
6. L'insieme dei centri di quotazione seguenti:	Alexandroupolis, Serres, Preveza, Trikkala, Chalkis, Corinto e Xanti	3236/94
7. L'insieme dei mercati seguenti:	Rooskey, Waterford, Tralee and Mitchelstown	1285/98
8. L'insieme dei mercati seguenti:	Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Perugia	3236/94
9. Il mercato seguente:	Esch	1285/98
10. Il centro di quotazione seguente:	Rijswijk	3236/94
11. Il centro di quotazione di Bletchley per l'insieme delle regioni seguenti:	Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern England, Eastern England	
12. L'insieme dei mercati seguenti:	Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega, Rio Maior, Évora, Monchique	
13. Il centro di quotazione seguente	Wien	
14. L'insieme dei mercati seguenti:	Turku, Mikkeli, Kuopio, Kannus, Jyväskylä, Seinäjoki	
15. L'insieme dei mercati seguenti:	Helsingborg, Vara, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Umeå, Kävlinge	1448/95